

**Legge federale
concernente una modifica della legge federale
sull'organizzazione giudiziaria
(OG art. 99)**

del 21 dicembre 1995

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 33 capoverso 2 della legge sui rapporti fra i Consigli;
visti il rapporto della Commissione di redazione del 12 dicembre 1995 e il parere del Consiglio federale dell'11 dicembre 1995,
decreta:

Art. 1

L'articolo 99 capoverso 2 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria¹⁾, nella versione della legge militare del 3 febbraio 1995²⁾, è modificato come segue:

Art. 99 cpv. 2 lett. c

² Il capoverso 1 non è applicabile:

c. alle concessioni per gli aerodromi.

Art. 2

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore il giorno dopo la scadenza del termine di referendum.

Consiglio degli Stati, 21 dicembre 1995

Il presidente: Schoch

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 21 dicembre 1995

Il presidente: Leuba

Il segretario: Duvillard

Data di pubblicazione: 9 gennaio 1996³⁾

Termine di referendum: 9 aprile 1996

¹⁾ RS 173.110

²⁾ RU 1995 4093

³⁾ FF 1996 I 279

Legge federale concernente una modifica della legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG art. 99) del 21 dicembre 1995

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1996
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	01
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	09.01.1996
Date	
Data	
Seite	279-279
Page	
Pagina	
Ref. No	10 118 432

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.